



Decreto Dirigenziale n. 287 del 10/12/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 16 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Caserta

Oggetto dell'Atto:

ART 208 DLGS N 152 DEL 2006 - DITTA ERRYMONDO SRL - AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO E AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO E RECUPERO DI RIFIUTI TESSILI NON PERICOLOSI UBICATO NEL COMUNE DI MARCIANISE (CE) ZONA ASI

IL DIRIGENTE

Premesso che

- il DLgs n.152/2006 detta norme in materia ambientale;
- l'art.208 del citato DLgs 152/06 disciplina l'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- la ditta MARPIEN SRL, legalmente rappresentata da Mondola Marco, nato a Torre del Greco (NA) il 24.01.1975 con sede legale in Ercolano (NA) alla via A.Rossi 110, iscritta alla CCIAA di Napoli al n.862742 del REA, CF e P.IVA 03537650610, ha presentato al Settore in data 22.02.2013 istanza acquisita al n.prot.0136535 volta ad ottenere l'autorizzazione unica per l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla gestione di un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti tessili non pericolosi, ubicato nel Comune di Marcianise (CE) zona ASI, su un'area di mq.2.200 ca, catastalmente censita al N.C.T. del suddetto Comune sulla al fg.20 p.lla5500 sub1;
- la ditta ERRYMONDO SRL legalmente rappresentata da Mondola Michele, nato a Ercolano (NA) il 08.01.1949 con sede legale in Marcianise (CE) zona ASI, iscritta alla CCIAA di Caserta al n.272912 del REA, CF e P.IVA 05257251214, a seguito della voltura della determina di iscrizione nel Registro delle Imprese n.82/W del 13.06.2013, con istanza n.prot.0614092 del 05.09.2013, nonché dichiarazione nella CdS del 03.09.2013, è subentrata nella procedura avviata dalla ditta MARPIEN SRL allegando la relativa documentazione;
- trattasi di impianto già esistente e funzionante, regolarmente iscritto nel registro provinciale delle imprese che operano in "procedura semplificata" ai sensi degli art.216 del DLgs 152/2006;
- l'area sulla quale insiste è condotta in locazione in virtù di contratto registrato, della durata di 6 anni tacitamente rinnovabile.

Vista l'istanza della citata società, la documentazione pervenuta a corredo dell'istanza medesima nonché quella prodotta successivamente.

Preso atto che

- il Direttore Tecnico nominato responsabile della gestione dei rifiuti è il sig.Mondola Marco nato a Torre del Greco (NA) il 24.01.1975;
- il progetto, unitamente alla documentazione integrativa depositata dalla ditta ed esaminata dalla Commissione Tecnica Istruttoria di Caserta, è stato valutato dalla Conferenza di Servizi del 24.1.0.2013

Considerato che

- la Conferenza di Servizi prevista dal D.Lgs.152/06, i cui verbali si richiamano, nella seduta del 24.10.2013, valutate tutte le documentazioni e/o integrazioni richieste e prodotte dalla ditta, ha espresso "parere favorevole" al rilascio della autorizzazione unica ex art.208 DLgs.152/06;
- il Comune di Marcianise nel cui territorio è ubicato l'impianto è provvisto di Piano di Zonizzazione Acustica (area classe VI), per cui il limite da rispettare per la classe di appartenenza è di 70 dB(A) per il periodo diurno e di 70 dB(A) per quello notturno;
- dalla relazione tecnica presentata dalla ditta emerge che è garantito il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico;

- dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico, nel ciclo produttivo della ditta non sono previste lavorazioni che producono emissioni in atmosfera, per cui l'attività rientra tra quelle scarsamente rilevanti ai sensi dell'art.272 co.1 del DLgs 152/2006;
- a corredo della documentazione presentata, la ditta ha presentato l'autocertificazione relativa all'iscrizione alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art.67 del DLgs 159/2011;
- ai sensi della normativa in materia di antimafia, con nota prot.n.0654651 del 23.09.2013, è stata inoltrata richiesta di informativa alla Prefettura di Caserta;
- l'attività di gestione rifiuti, come previsto dall'art.208 del D.Lgs.152/06, deve essere coperta da idonee garanzie finanziarie che la ditta ha fornito, tenendo conto dei quantitativi autorizzati, secondo quanto stabilito in proposito dalle disposizioni vigenti;
- il titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'impianto è costituito da un contratto di locazione registrato, della durata di 6 anni tacitamente rinnovabile.

Ritenuto che allo stato, in conformità alle determinazioni della Conferenza di Servizi, sussistono le condizioni per rilasciare, ai sensi e per gli effetti degli art.208 del DLgs 152/06, alla ditta ERRYMONDO SRL, l'autorizzazione unica per l'approvazione del progetto e la gestione di un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti tessili non pericolosi, ubicato nel Comune di Marcianise (CE) zona ASI su un'area di mq.2.200 ca, catastalmente censita al N.C.T. del suddetto Comune sulla al fg.20 p.lla5500 sub1;

Visto

- la L. n 241/1990;
- il DLgs n 152/2006;
- la delibera di G.R.C. n.1411/2007;
- il verbale della Conferenza di Servizi del 24.10.2013;

Alla stregua dell'istruttoria e del parere favorevole del RdP che ha proposto l'adozione del presente atto

D E C R E T A

1. di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto degli esiti della Conferenza di Servizi del 24.10.2013, uniformandosi ad essi;
3. di approvare il progetto presentato dalla ditta per un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti tessili non pericolosi, unitamente alle integrazioni richieste;
4. di autorizzare la ditta ERRYMONDO SRL, l'autorizzazione unica per l'approvazione del progetto e la gestione di un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti tessili non pericolosi, ubicato nel Comune di Marcianise (CE) zona ASI su un'area di mq.2.200 ca, catastalmente censita al N.C.T. del suddetto Comune sulla al fg.20 p.lla5500 sub1 secondo le indicazioni contenute nella documentazione presentata e sottoposta al parere della Conferenza di Servizi, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;
5. di stabilire che
 - 5.1 la durata della presente autorizzazione unica è di dieci anni, a far data dalla adozione del presente provvedimento, ed è rinnovabile, in conformità all'art. 208 c. 12 del D.Lgs. 152/06;
 - 5.2 l'autorizzazione è subordinata all'esito dell'informativa antimafia richiesta alla Prefettura di Napoli nota prot.n.0809671 del 26.11.2013, il cui eventuale riscontro positivo comporterà la cessazione immediata dell'efficacia della presente autorizzazione;
 - 5.3 prima dell'inizio dell'attività devono essere acquisiti dalla ditta, ove necessari, tutti i permessi, le autorizzazioni e le concessioni di legge;
 - 5.4 la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; è fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'attività ed in particolare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

- 5.5 le opere previste negli elaborati progettuali approvati per i lavori complessivi dell'intero stabilimento, devono essere ultimate nel termine massimo di tre mesi dalla data di adozione del presente provvedimento e al completamento dei lavori, la ditta provvederà a darne comunicazione, con lettera raccomandata e apposita perizia giurata di tecnico qualificato, alla Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta (di seguito denominata U.O.D.) e alla Provincia di Caserta che espletterà i controlli di competenza, al fine di verificare ed attestare la conformità delle opere eseguite rispetto a quelle approvate dalla CdS, trasmettendo la certificazione alla U.O.D. ;
- 5.6 nelle more del sopralluogo effettuato dalla Provincia di Caserta di cui al precedente punto, trattandosi di impianto già esistente e funzionante, regolarmente iscritto al registro provinciale delle imprese che operano in "procedura semplificata" ai sensi degli art.216 del DLgs 152/2006, la ditta è autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività, avendo la stessa depositato l'apposita garanzia finanziaria in originale acquisita agli atti d'ufficio al prot.n.0786169 del 18.11.2013 e prot.n.0821591 del 02.12.2013, sotto forma di polizza fidejussoria, per un importo garantito calcolato secondo le disposizioni vigenti, che potrà essere svincolata solo dopo la certificazione rilasciata dalla Provincia di Caserta, attestante l'avvenuto ripristino dell'area;
- 5.7 dopo aver acquisito l'attestazione di conformità delle opere eseguite in coerenza con quelle approvate dalla CdS da parte della Provincia di Caserta, sarà rilasciata con atto della U.O.D. l'autorizzazione definitiva a svolgere l'attività;
- 5.8 nell'impianto può essere svolta attività di gestione di rifiuti tessili non pericolosi mediante operazioni R13-R3;
- 5.9 l'impianto deve essere gestito nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché sulla base delle indicazioni e nell'ambito del progetto definitivo approvato;
- 5.10 la ditta, allo scadere della gestione, deve provvedere al ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista, previa verifica dell'assenza di contaminazione ovvero, in presenza di contaminazione, alla bonifica dell'area, da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal DLgs.152/06;
- 5.11 l'attività sarà svolta su una superficie "utile" di mq.2.100 ca. come si evince dalla relazione tecnica depositata dalla ditta, per cui ai sensi della DGR 1411/2007, in detto impianto non possono essere stoccati, in ogni momento, più di 52,5 tonn. di rifiuti non pericolosi;
- 5.12 le tipologie ammissibili allo stoccaggio ed i quantitativi annui di rifiuti non pericolosi da gestire nell'impianto sono riportati, per singola tipologia con le relative operazioni, nella seguente tabella e non devono superare complessivamente 3.000 tonn/anno di rifiuti non pericolosi, di cui meno di 10 t/g da sottoporre ad operazione R3, vista la relazione tecnica e la dichiarazione della ditta resa nella seduta della CdS del 24.10.2013;

TABELLA RIEPILOGATIVA PER I RIFIUTI NON PERICOLOSI

CER	Descrizione	Operazione R13	Operazione R3	Quantitativi (t/a)
20 01 10	Abbigliamento	2.600	2.590	3.000
20 01 11	Prodotti tessili	400	395	di cui 2.985 in R3

6. di precisare che

- 6.1 per quanto attiene alla gestione dei rifiuti, è fatto obbligo alla ditta di rispettare gli elaborati tecnici, nonché gli intendimenti gestionali descritti nella relazione tecnica e nella documentazione agli atti e a conferma ed integrazione di quanto dichiarato dall'istante, l'esercizio dell'attività è assoggettato a tutte le prescrizioni previste dalla DGR n.1411/2007, con particolare riferimento alle dotazioni minime per l'impianto, alle modalità di stoccaggio, alla bonifica dei contenitori e ai criteri di gestione;
- 6.2 devono essere mantenute in efficienza, nel tempo, le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli eventuali sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque meteoriche;

- 6.3 il capannone per lo stoccaggio deve essere attrezzato per fronteggiare eventuali emergenze e per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 6.4 deve essere evitato il pericolo di incendi e prevista la presenza di dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente prescritto in materia dai Vigili del Fuoco, nonché osservata ogni altra norma in materia di sicurezza, in particolare, quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 6.5 i rifiuti non pericolosi originati dall'attività devono essere assoggettati al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e al Catasto dei Rifiuti di cui agli artt.188-188bis-188ter-189 del DLgs.152/06 e s.m.i.;
- 6.6 il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deposito temporaneo), deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 del DLgs 152/2006 lettera bb) punti da 1) a 5);
- 6.7 il presente provvedimento sarà oggetto di riesame, da parte della U.O.D., qualora si dovessero prevedere modifiche sostanziali rispetto alla presente autorizzazione;
- 6.8 la presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di autorizzazione, deve essere sempre custodita durante lo svolgimento dell'attività, anche in copia, presso l'impianto di che trattasi e resa accessibile in qualunque momento all'Autorità di controllo;
7. di prendere atto della nomina a direttore tecnico responsabile della gestione dei rifiuti del sig.Mondola Marco;
8. di notificare il presente provvedimento alla ditta ERRYMONDO SRL;
9. di inviare copia del presente atto a: Sindaco del Comune di Marcianise, ASL CE/1 UOPC di Marcianise, ATO2 Napoli, ASI di Caserta, ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta, Provincia di Caserta per quanto di competenza;
10. di inoltrare copia del presente provvedimento alla Segreteria di Giunta e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Dott. Michele Palmieri